



Ministero di Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE DIV. V SEZ. I

Prot. n. 1278/3.1

Roma, il 5.1.1996

LETTERA CIRCOLARE

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per Adulti

Alle Direzioni dei Centri di Servizio Sociale per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazioni e Aggiornamento del Personale del Corpo di polizia penitenziaria dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo "G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

Alle Direzioni degli Istituti Penali per Minorenni

Alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile

e, p.c.

All'Ufficio Segreteria-Coordinamento Ufficio Rapporti Sindacali

All'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile

L O R O S E D I

OGGETTO: Personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato nel servizio di traduzione in affiancamento all'Arma dei Carabinieri.
Direttive amministrativo contabili.-

Al fine di evitare che l'attività amministrativo contabile, correlata al servizio delle traduzioni, possa indurre ad una non uniforme applicazione delle norme in vigore in materia di missioni e lavoro straordinario, da parte delle dire-

zioni degli istituti penitenziari nei confronti del personale di cui all'oggetto, si forniscono, nelle more di una più organica ed esaustiva trattazione dell'intera materia, le seguenti direttive.

1. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

Il personale impiegato in servizio di traduzione, fuori dalla ordinaria sede, deve fruire di regola di vitto e alloggio, a titolo gratuito, presso l'istituto penitenziario della città in cui il detenuto viene tradotto o sosta per transito.

L' autorità dirigente dell'istituto interessato è tenuta ad assicurare la fruizione di tali servizi. In tal caso l'indennità di missione sarà corrisposta nella misura del 50% della diaria intera.

A tal proposito, si ritiene che, a prescindere dalle disposizioni che non obbligano più l'agente celibe a pernottare in caserma, la disponibilità di posti letto al personale impiegato nelle traduzioni dovrà essere sempre assicurata. Ciò, peraltro, non dovrebbe comportare alcuna difficoltà se dalle direzioni verrà regolamentato, in maniera razionale, l'uso della caserma, evitando che spazi della stessa siano destinati a scopi diversi da quelli abitativi e soprattutto come spogliatoi da parte del personale residente. Qualche difficoltà, invece, potrebbe insorgere per assicurare al personale il servizio della mensa qualora, ad esempio, l'arrivo in Istituto non coincida con i normali orari di funzionamento della stessa. In tale caso, o in altri analoghi, comunque eccezionali, il predetto personale dovrà ritenersi necessariamente autorizzato a consumare il pasto presso un esercizio commerciale. In tale circostanza, previa presentazione di fattura giustificativa della spesa sostenuta e di attestato della Direzione certificante le cause della deroga concessa, sarà consentito al dipendente il diritto al rimborso della stessa, nei limiti previsti dalla normativa in vigore e l'indennità di missione nella misura del 30% della diaria intera.

Si ricorda inoltre che:

- il personale in missione, compreso, quindi, quello in servizio di traduzione, ha diritto al rimborso dei pasti consumati "in itinere", previa presentazione della documentazione giustificativa prevista
- il rimborso della consumazione effettuata durante il viaggio di andata o ritorno con l'utilizzazione del mezzo di trasporto dell'amministrazione è ammesso, sempreché non si dia luogo ad alcuna deviazione dall'itinerario più breve tra le due sedi.

Al personale inviato in missione, compreso quindi quello impegnato nei servizi di traduzione, è anticipata, a richiesta dell'interessato una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio (se effettuato con mezzi di linea ordinari), nonché il 75% delle spese di vitto ed eventuale pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.

2. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Al personale impiegato nei servizi di traduzione sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario per tutto il tempo, eccedente le 6,20 ore d'obbligo, di effettivo impiego nella custodia del detenuto tradotto.

Il predetto compenso non compete per il tempo necessario all'eventuale rientro in sede del dipendente, se svincolato dal rapporto di custodia del detenuto.

Tale ultimo principio non si applica all'autista del mezzo dell'Amministrazione impiegato nella traduzione che godrà, invece, del trattamento in esame in eccedenza alle 6.20 ore d'obbligo fino al momento del rientro nella ordinaria sede di servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

